



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

ROMA, li 11 MAGGIO 1998

DIREZIONE CENTRALE AA.GG. E PERSONALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Concessioni

Protocollo N. 04131 - Allegati: VARI
Classifica: PUBBLICITÀ

CIRCOLARE N° 41 / 98

- Ai Sigg. DIRIGENTI Capi Compartimento della VIABILITÀ-ANAS
LORO SEDI
- Ai Sigg. DIRIGENTI dell'ANAS dei Compartimenti Autostradali
COSENZA
PALERMO
- e per conoscenza:
 - Ai Sigg. DIRIGENTI dell'ANAS degli Uffici Speciali per le Autostrade di
BOLOGNA
GENOVA
 - Ai Sigg. DIRETTORI CENTRALI
S E D E
 - Alla Segreteria dell'Amministratore
S E D E
 - Al Capo dell'Ufficio di Controllo Interno
S E D E
 - Al Capo dell'Ufficio Legale
S E D E
 - Alla Segreteria del Consiglio d'Amm./ne
S E D E
 - Alla Segreteria del Collegio dei Revisori
S E D E

OGGETTO: **PUBBLICITÀ LUNGO ED IN VISTA DELLE STRADE STATALI.**

Premesso che il Ministro dei Lavori Pubblici, con Circolare n.1381 del 17.3.1998, pubblicata sulla G.U. n. 82 in data 08.04.1998, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dall'art.23, comma 10, del Codice della Strada, ha evidenziato la necessità di procedere al censimento, ad opera dei vari Enti proprietari delle Strade, degli impianti e mezzi pubblicitari esistenti, al fine di assicurare il controllo dell'abusivismo pubblicitario stradale, e considerato che sono state evidenziate da alcuni Uffici Periferici di questo Ente una serie di problematiche relative all'applicazione concreta delle nuove norme del Codice della Strada riguardanti la pubblicità, si dispone.

.I.

C:\WINWORD\IPUBBL\CIRCOLAR.DOC
Di sa. Monica SAMBUSETTI / 5 maggio 1998



I Compartimenti in indirizzo provvederanno entro il 30.7.1998 alla ricognizione di tutti i cartelli e mezzi pubblicitari già autorizzati, richiedendo alle ditte concessionarie la compilazione di apposite schede analitiche di cui al prototipo allegato (Scheda Anagrafico Impianti Pubblicitari).

Si richiama l'attenzione su l'obbligo da parte di codesti Uffici a mantenere il registro delle autorizzazioni ai sensi dell'art.53, comma 7, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, anche in relazione al fatto che notizie sui dati esposti in tali registri potranno essere richieste dalle Sezioni Circolazione e Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici.

In ordine all'adeguamento degli impianti e mezzi pubblicitari lungo ed in vista delle strade statali, si rammenta che il termine ultimo è stato differito al 31.12.1998 dal decreto legge del 4.10.1996 n.517 e dalla legge di conversione del 4.12.1996 n.611: tale termine si riferisce esclusivamente alle installazioni pubblicitarie regolarmente autorizzate ai sensi della normativa antecedente al Codice e che non scadono prima del 31.12.1998 ma che non rispettano le nuove disposizioni introdotte dal Codice e dal Regolamento in relazione ai luoghi ove sono ammesse le installazioni ed alle distanze che le stesse devono rispettare.

In ordine a quanto sopra, pertanto, codesti Uffici dovranno sollecitare per iscritto e con la massima urgenza i titolari delle concessioni pubblicitarie a presentare all'ANAS una richiesta di adeguamento, fissando come termine ultimo la data del 30.6.1998, chiarendo che la mancata presentazione di tali domande comporterà la decadenza del diritto ad avere assicurati siti alternativi per le installazioni pubblicitarie de quo, con la conseguenza dell'esclusione della ditta dal piano di adeguamento sotto specificato, nonché della rimozione forzata di tali installazioni a partire dal 1°.1.1999.

Codesti Uffici, una volta ricevute le istanze di cui trattasi, dovranno predisporre un piano di adeguamento comprendente tutti i siti alternativi identificati per le ditte richiedenti entro il 31.10.1998 ed invitare contestualmente i soggetti interessati ad effettuare gli spostamenti entro il 31.12.1998.

Per le installazioni pubblicitarie già autorizzate prima dell'entrata in vigore del Codice e con scadenza antecedente al 31.12.1998, sarà invece necessario vagliare subito l'attuale rispondenza alle nuove norme del Codice di tali collocazioni con le conseguenti immediate disposizioni per l'eventuale spostamento in siti alternativi.

L'esame delle richieste per nuove installazioni pubblicitarie dovrà comportare la preventiva verifica della compatibilità delle stesse con il piano di adeguamento. In proposito si raccomanda di comunicare alle ditte richiedenti che l'istruttoria delle istanze pervenute avverrà sulla base di criteri di obiettività, tenendo conto della data di ricevimento delle domande, dei siti richiesti e di quelli eventualmente proposti da questo Ente in alternativa.

Relativamente ad eventuali richieste di concessioni pubblicitarie aventi per oggetto solo il reperimento di spazi pubblicitari in vari tratti stradali, che malcelano l'intenzione di vendere ad altri soggetti tali spazi pubblicitari, si sottolinea ancora una volta che le domande in questione, per essere prese in considerazione, dovranno essere corredate anche dei singoli bozzetti da esaminare ed approvare per forma, oggetto e colore ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del CdS.

Laddove il numero delle richieste di nuove concessioni pubblicitarie presentate a codesti Uffici Periferici per uno o più tratti stradali faccia inoltre insorgere il dubbio di creare una situazione di monopolio di una o di alcune ditte pubblicitarie, sarà necessario trasmettere la relativa documentazione, con un'allegata relazione sulla vicenda, a questa Direzione Generale, che provvederà ad inoltrare apposito quesito alla competente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche al fine di assicurare un'uniformità di gestione a livello nazionale di tali delicate problematiche.

./..



Per quanto concerne infine i tratti stradali sottoposti a vincolo paesaggistico, storico od artistico, si rammenta che la nuova normativa del Codice prescrive il divieto di qualsiasi impianto pubblicitario con la sola esclusione del divieto di quelli ricadenti all'interno delle aree di servizio e purché non visibili dalle strade. Tale divieto, sancito letteralmente dall'art.23, comma 3, del Codice, viene attenuato esclusivamente per le insegne di esercizio, per le quali, fermo restando il parere che deve essere espresso dall'ANAS in ordine ad eventuali pericoli per la circolazione stradale, l'autorizzazione all'installazione delle insegne può essere rilasciata esclusivamente dall'Ente che gestisce il tipo di vincolo di quelli sopra menzionati.

I segnali di indicazione di servizi vari che non ricadano nelle fattispecie espressamente previste dall'art.39 del Codice della Strada e dagli articoli 134,135 e 136 del Regolamento di Esecuzione, sono da considerarsi a tutti gli effetti messaggi pubblicitari e sono pertanto vietati nei tratti stradali sottoposti ai vincoli di cui sopra, nonché sono vietati, ai sensi del citato art.23, comma 7, lungo gli itinerari internazionali. Lungo questi ultimi tratti stradali l'ANAS non può vietare la collocazione delle insegne di esercizio purché la loro collocazione, forma e misura non risulti pericolosa per la circolazione.

Perché inoltre si possa parlare di insegna di esercizio e non di messaggio pubblicitario contraffatto, è necessario verificare che l'insegna sia una sola per ogni attività, che sia collocata all'ingresso principale della sede dell'Azienda, o nelle sue immediate vicinanze, che indichi esclusivamente il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute e l'eventuale marchio della ditta stessa.

Sarà necessario infine verificare che l'insegna, non abbia una dimensione tale da rappresentare un richiamo pubblicitario in quanto visibile anche a notevole distanza, non rappresentando più, in tal caso, la semplice indicazione dell'attività dell'impresa.

Bisogna inoltre evidenziare che le norme restrittive in materia di pubblicità lungo gli itinerari internazionali si applicano soltanto alle strade già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione.

Per quanto attiene alla definizione dei tracciati internazionali (rete E) la relativa normativa è rintracciabile nella G.U. n.100 Serie Generale del 2.5.1995.

Qui di seguito si indica infine schematicamente la procedura da adottare per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie.

DOCUMENTAZIONE CHE LE DITTE DEVONO PRODURRE:

- 1) Domanda in carta da bollo con i relativi allegati;
- 2) autocertificazione attestante la stabilità del manufatto, in carta da bollo ovvero, in caso di precedente produzione della stessa ad altro titolo, è necessario che venga richiamato il numero di protocollo di quest'ultima;
- 3) bozzetto del messaggio o dei messaggi da esporre, con l'indicazione del periodo di tempo per il quale ciascun messaggio sarà esposto;
- 4) verbale di constatazione, redatto dal capo cantoniere competente per il tratto stradale in questione, in duplice copia, (come da modello allegato) in cui dovrà essere riportato l'esatta ubicazione del cartello o mezzo pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione, avente durata triennale;
- 5) ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone annuale, a seguito dell'emissione da parte dell'ANAS della relativa fattura.

./.



APPOSIZIONE DELLE TARGHETTE METALLICHE

Ai sensi dell'art.55 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, dovrà essere saldamente applicata sul cartello o sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica, fissata sul frontespizio dell'impianto, in modo facilmente accessibile per ogni verifica che dovesse essere effettuata.

La targhetta metallica dovrà contenere:

- l'identificazione dell'Amministrazione rilasciante;
- il soggetto titolare;
- il numero dell'autorizzazione;
- la progressiva chilometrica e lato del punto di installazione;
- la data di scadenza dell'autorizzazione.

Qualora per alcuni mezzi pubblicitari risultasse difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, i dati sopra indicati dovranno essere riportati sul cartello o mezzo pubblicitario, con scritte a carattere indelebile, apposte comunque in maniera visibile e facilmente accessibile.

Le targhette di cui trattasi dovranno essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione anche di uno solo dei dati su di esse riportati.

DISTANZE DA OSSERVARE PER IL COLLOCAMENTO DEI CARTELLI PUBBLICITARI

Strade extraurbane con limite di velocità superiore a 50 km/h

In tali fattispecie i cartelli devono essere collocati alla distanza minima di:

- mt. 3 dal limite della carreggiata;
- mt. 100 dagli altri cartelli pubblicitari;
- mt. 250 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 150 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 150 prima dei segnali stradali di indicazione;
- mt. 100 dopo i segnali stradali di indicazione;
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve;
- mt. 250 prima delle intersezioni;
- mt. 100 dopo le intersezioni;
- mt. 200 dall'inizio delle gallerie.

Ove già esistano, a distanza inferiore di metri 3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri o filari di alberi superiori a metri 3 di altezza, è ammesso collocare cartelli o mezzi pubblicitari in allineamento ad essi.

Specifici mezzi pubblicitari

E' consentita l'affissione di striscioni, stendardi e locandine, esclusivamente per promozione di manifestazioni o spettacoli, per il periodo della manifestazione, per la settimana precedente e per le 24 ore successive alla stessa.



Strade urbane ed extraurbane con limite di velocità non inferiore a 50 km/h

In tali casi i cartelli devono essere collocati alla distanza minima di:

- mt. 50 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- mt. 25 dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione;
- mt. 25 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 25 dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;
- mt. 100 dagli imbocchi delle gallerie.

Anche su tali strade è consentita l'affissione di striscioni, standardi e locandine, esclusivamente per promozione di manifestazioni e spettacoli, per il periodo della manifestazione, per la settimana precedente e per le 24 ore successive alla stessa.

Preinsegne

Le preinsegne che siano collocate all'esterno di centri abitati devono essere ubicate alla distanza minima di:

- mt. 500 prima di una intersezione;
- ad una distanza dai segnali stradali pari allo spazio di avvistamento prima dei segnali stradali;
- ad una distanza pari alla metà dello spazio di avvistamento dopo i segnali stradali.

Gli spazi di avvistamento dei segnali di pericolo sono:

- mt. 150 su strade extraurbane principali;
- mt. 100 su strade extraurbane secondarie.

Gli spazi di avvistamento dei segnali di prescrizione sono:

- mt. 250 su strade extraurbane principali;
- mt. 150 su strade extraurbane secondarie.

DIVIETI DI COLLOCAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI

Si schematizzano infine i casi in cui è vietato apporre cartelli pubblicitari, lungo strade extraurbane.

- lungo le corsie esterne alle carreggiate, in corrispondenza di cunette e nelle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- lungo le curve, come definite dall'art.3, comma 1, punto 20, del Codice della Strada, su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore al 45°;
- in corrispondenza di raccordi verticali concavi o convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e sulle loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza, sugli altri dispositivi laterali di segnalazione e di protezione.

.I.



- pag. 6 -

Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare e la sua immediata applicazione, attesa soprattutto l'urgente necessità dell'effettuazione del censimento pubblicitario stradale per le cui modalità operative informatizzate seguiranno specifiche direttive della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria dell'Ente.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Carlo SGANDURRA)



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

INTRAVET ANAS

ALLEGATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direttiva per il controllo della pubblicità abusiva. Pubblicità lungo le strade o in vista di esse. Art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. (Direttiva n. 1381 del 17 marzo 1998)

Alla Direzione generale dell'ANAS - Ente nazionale strade

Alle amministrazioni regionali

Alle amministrazioni provinciali

Alle amministrazioni comunali

Alle concessionarie autostradali

ANASCAT

ALL'ANCI

All'UPI

Alle prefetture

Alle sezioni circolazione e sicurezza stradale e/o le amministrazioni centrali e periferiche del Ministero dei lavori pubblici

e, per conoscenza

Al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale - Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi

Al Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - Servizio di polizia stradale

Al Ministero dei trasporti

Al Ministero delle finanze

Al Ministero dell'ambiente

Al Ministero per i beni culturali ed ambientali

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

La pubblicità stradale è disciplinata dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 360, che nel prosieguo sarà indicato con

il termine codice e dagli articoli da 47 a 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, modificati dagli articoli da 37 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1997, n. 610, che nel prosieguo sarà indicato con il termine Regolamento.

Le relative norme transitorie sono fissate dall'art. 23 del già citato decreto legislativo n. 285/1992, modificato dall'art. 127 del decreto legislativo n. 360/1993 e dall'art. 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modifiche, in legge 4 dicembre 1996, n. 611.

Il comma 10 dell'art. 23 del codice dà al Ministro dei lavori pubblici la potestà di impartire, agli enti proprietari delle strade, direttive per l'applicazione delle disposizioni dello stesso art. 23 e delle norme di attuazione del Regolamento. Il Ministro dei lavori pubblici può altresì disporre il controllo dell'osservanza delle disposizioni, a mezzo dei propri organi, in particolare del personale abilitato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a), del codice, ad espletare il servizio di polizia stradale.

Ciò premesso si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni e gli enti in indirizzo sulla disposizione del comma 4 dell'art. 23 che subordina la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade al rilascio di una autorizzazione.

Detta autorizzazione è rilasciata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada, ed entro i centri medesimi dal comune, previa nulla-osta tecnica dell'ente proprietario, se la strada è comunale.

Anche il precedente testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed in vigore fino al 15 settembre 1992, assoggettava la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

Ciò nonostante, a tutt'oggi, viene denunciata dagli organi di informazione, dall'opinione pubblica, dalle associazioni di tutela dell'ambiente e del territorio e dagli stessi operatori del settore pubblicitario, la presenza di un numero rilevante di cartelli pubblicitari collocati senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 23 del codice e dalle previgenti disposizioni.

La presenza lungo e in vista delle strade di un così elevato numero di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati, oltre a penalizzare, anche sotto il profilo economico, l'attività di chi opera nel rispetto delle norme, richiedono le prescritte autorizzazioni, che rappresenta una forma di evasione delle relative imposte con un evidente minore introito per le finanze locali e costituisce un grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale.

Infatti una rilevante parte dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oggi collocati abusivamente si trovano in posizioni non ammissibili in base alle vigenti disposizioni del codice e del regolamento e quindi contrastanti con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale tutelate dalle stesse disposizioni.

Si rende pertanto necessario e con la presente direttiva si dispone che tutti gli enti proprietari di strade, e per le autostrade in concessione i concessionari, procedano al censimento, sulle strade di propria competenza, dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati ai sensi dell'art. 23 del codice e delle previgenti disposizioni, predisponendo il rapporto sulla densità pubblicitaria previsto dall'art. 53, comma 10, del regolamento.

Si rileva al riguardo che la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 587, e successive modificazioni, non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del codice e che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere ricompresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza titolo autorizzativo con una semplice denuncia di inizio attività.

Le suddette rilevazioni potranno essere effettuate in base al comma 10 dell'art. 23 del codice, anche dalle sezioni circolazione e sicurezza stradale costituite presso le amministrazioni centrali e periferiche di questo Ministero, avvalendosi del personale abilitato all'espletamento del servizio di polizia stradale, ed assumendo le opportune intese con gli enti proprietari delle strade che ricadono nel territorio di rispettiva competenza.

A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a fornire alle suddette sezioni, su richiesta delle stesse, tutti i dati relativi alle posi-

zioni pubblicitarie autorizzate, rilevandoli dal registro delle autorizzazioni che gli enti proprietari delle strade sono tenuti a mantenere ai sensi dell'art. 53, comma 9, del regolamento.

È opportuno che le verifiche siano effettuate sull'intero tracciato di ciascuna strada presa in esame in modo da avere utili indicazioni sull'estensione e sulla densità del fenomeno.

Il comma 11 dell'art. 23 del codice prevede in caso di installazione di impianti pubblicitari non autorizzati, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentotantasettemilacinquecento a lire duemilioni trecentocinquantamila.

A detta sanzione consegue, ai sensi del successivo comma 13, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi da applicare secondo la procedura prevista dall'art. 211 del codice che richiede tempi lunghi e molteplici passaggi.

In attesa di una revisione normativa che renda più tempestivo ed efficace il ripristino dello stato dei luoghi, le prefetture in indirizzo dovranno emanare, ai sensi dello stesso art. 211, con ogni sollecitudine possibile l'ordine di adempimento dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e dovranno con pari sollecitudine esaminare gli eventuali ricorsi.

Fermo restando che tutte le installazioni pubblicitarie non autorizzate rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, quelle collocate in corrispondenza o in immediata prossimità delle intersezioni, nonché quelle che impediscono o limitano la tempestiva visibilità e leggibilità della segnaletica stradale, costituiscono immediato pericolo per la circolazione e ricorrono le circostanze previste dal comma 6 dell'art. 211, pertanto l'agente accertatore deve trasmettere immediatamente al prefetto il verbale di contestazione. Il prefetto può disporre l'intervento diretto dell'ente proprietario con recupero delle spese sostenute a mezzo di ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dallo stesso prefetto.

In merito al termine di adeguamento fissato dall'art. 234 del codice alla data del 31 dicembre 1998 si precisa che lo stesso è applicabile unicamente alle installazioni pubblicitarie regolarmente autorizzate ai sensi della normativa antecedente al codice e che non rispettano le nuove disposizioni introdotte dallo stesso codice e dal regolamento in relazione ai luoghi ove sono ammesse le installazioni ed alle distanze che le stesse devono rispettare.

Tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati senza le prescritte autorizzazioni sono abusivi rispetto alle norme del codice e sono immediatamente sanzionabili ai sensi dell'art. 23, commi 11 e 13, del codice in quanto non rientrano nel regime transitorio stabilito dall'art. 234.

In base a quanto previsto dall'art. 58 del regolamento, per le installazioni pubblicitarie già autorizzate prima dell'entrata in vigore del codice e con scadenza antecedente al 31 dicembre 1998, l'adeguamento previsto dall'art. 234 del codice deve realizzarsi all'atto del rinnovo dell'autorizzazione anche se antecedente al 31 dicembre 1998.

Infine, sempre in relazione all'adeguamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, il cui termine, come detto in precedenza, è fissato al 31 dicembre 1998, gli enti proprietari di strade sono invitati a sollecitare i titolari delle posizioni pubblicitarie con scadenza successiva al 31 dicembre 1998 e che necessitano di adeguamento a presentare una richiesta in tal senso fissando un termine non successivo al 30 giugno 1998.

Gli stessi enti proprietari, nel caso in cui le richieste di nuove posizioni non risultino compatibili tra loro o comunque non rispondenti alle disposizioni, dovranno predisporre entro il 31 ottobre 1998 un piano di adeguamento ed invitare contestualmente i soggetti interessati ad effettuare gli spostamenti previsti entro il 31 dicembre 1998.

Decorso tale termine i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non saranno stati ricollocati nelle posizioni assentite dall'ente proprietario della strada, su richiesta dei soggetti interessati, o nelle posizioni previste dal piano di adeguamento, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 23, commi 11 e 13, del codice.

Si confida nella massima collaborazione possibile da parte dei Ministeri in indirizzo al fine di una completa diffusione ed attuazione della presente direttiva, tenuto anche conto della rilevanza che l'argomento trattato ha nell'ambito delle competenze dei suddetti Ministeri.

Si confida inoltre in una efficace e tempestiva azione di accertamento delle violazioni inerenti l'abusivismo pubblicitario da parte di tutti gli organi di polizia stradale, d'intesa con gli enti proprietari di strade e con i concessionari autostradali.

Parimenti le sezioni circolazione e sicurezza stradale di questa amministrazione sono tenute non solo all'azione di accertamento quali organi di polizia stradale ma anche alla verifica degli adempimenti previsti con la presente direttiva a carico degli enti proprietari di strade e dei concessionari autostradali.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il Ministro, Costa

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, sezione n. 105

98A2938

	ENTE NAZIONALE PER LE STRADE ANAS - Ente Pubblico Economico COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ		SCHEDA Numero Progressivo N° _____ (RISERVATO ALL'UFFICIO)
	CENTRO MANUTENTORIO	NUCLEO	

VERBALE DI CONSTATAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
 (art. 43 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610)

UBICAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO												
STRADA STATALE	NUMERO		DENOMINAZIONE									
	Progressiva Km.ca	Lato	Località	Comune			Provincia					
Dimensioni	Larghezza (metri)		Altezza (metri)		Superficie (metri quadrati)							
Impianto Pubblicitario	SOSTEGNI UBICATI IN PERTINENZA STRADALE GESTITA DALL'ANAS		SI	NO	IMPIANTO UBICATO IN AREA DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI		SI	NO	ILLUMINAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO		SI	NO
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DITTA RICHIEDENTE												
Dati Anagrafici	RAZIONE SOCIALE											
	Via o Piazza				Num. civico		Cap		città		prov	
Dati Fiscali	CODICE FISCALE						PARTITA IVA					
EVENTUALI ANNOTAZIONI:												

Il sottoscritto Capo Cantoniere Sorvegliante _____, in conformità con l'art. 43 del D.P.R. 610/96, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 04.12.1996, che modifica l'art. 53 del D.P.R. 495/92 e sotto la propria esclusiva responsabilità personale:

DICHIARA

che la posizione sopra indicata, concordata con la Ditta richiedente, risulta regolare rispetto alla segnaletica ed alla cartellonistica, così come prevista dall'art. 23, comma 4 e 6, del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992, n. 285), ed in particolare risulta conforme all'art. 41 del D.P.R. 610/96 che modifica l'art. 51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.).

Pertanto si è del parere che l'impianto pubblicitario possa essere installato alla progressiva chilometrica sopra indicata.

Il presente verbale di constatazione, che ha la durata di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla data odierna, viene redatto in triplice copia, di cui:

- a) una copia da allegare all'istanza;
- b) una copia per la Ditta richiedente;
- c) una copia per memoria del sottoscritto.

Luogo e data: _____

IL CAPO CANTONIERE SORVEGLIANTE



ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
ANAS - Ente Pubblico Economico
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ

SCHEDA

Numero Progressivo

N°

(RISERVATO ALL'UFFICIO)

ANAGRAFICO IMPIANTI PUBBLICITARI

UBICAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO

STRADA STATALE	NUMERO		DENOMINAZIONE									
	Progressiva Km/cil	Lato	Località	Comune	Provincia							
Dimensioni e Canone	Larghezza (metri)		Altezza (metri)		Superficie (metri quadrati)		Canone annuo (Lire)					
Impianto Pubblicitario	SOSTEGNI UBICATI IN PERTINENZA STRADALE GESTITI DALL'ANAS.		SI	NO	IMPIANTO UBICATO IN AREA DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI		SI	NO	ILLUMINAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO		SI	NO
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NULLA OSTA	AUTORIZZAZIONE ANAS:				Numero		DATA					

DITTA INTESTATARIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Dati Anagrafici	RAGIONE SOCIALE											
	Via o Piazza				Num. civico		cap		città		prov.	
Dati Fiscali	CODICE FISCALE											
	PARTITA IVA											
Dati Ufficio	Via o Piazza				Num. civico		cap		città		prov.	
	TELEFONO UFFICIO				TELEFAX UFFICIO							
	PREF. NUM.				PREF. NUM.							
	RESPONSABILE DELLE PROCEDURE NEI CONFRONTI ANAS											
COGNOME				NOME				TELEFONO CELLULARE				

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

EMESSA IL	SOSTITUISCE LA	N°	ANNULLATA IL
	SOSTITUITA DALLA	N°	

Luogo e data:

Firma (leggibile) per esteso:

NOTA 1:

La sottoscritta Ditta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti ed autorizza l'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, ai sensi e per gli effetti della Legge 31.12.1996, n. 675, ad utilizzare i predetti dati esclusivamente per i fini istituzionali e contabili per i quali sono stati forniti.

Firma (leggibile) per esteso:


NOTA 2:

La sottoscritta Ditta dichiara che l'impianto pubblicitario di cui trattasi è rispondente ai requisiti richiesti dal vigente CODICE DELLA STRADA e relativo REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE e si impegna ad effettuare tempestivamente tutte le modifiche e variazioni richieste dall'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE al fine di assicurare l'esatto adempimento delle prescrizioni richieste dalle vigenti norme di Legge in materia di sicurezza della circolazione e tutela del patrimonio stradale.

Firma (leggibile) per esteso:

NOTA 3:

FOTOGRAFIA DELL'IMPIANTO PUBBLICITARIO:



NOTA 4:

ALLEGATA FOTOCOPIA A COLORI DEL BOZZETTO PUBBLICITARIO CON RIPORTATI GLI ESTREMI AUTORIZZATIVI DELL'ANAS.



ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
ANAS - Ente Pubblico Economico
DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE CENTRALE AA.GG. E PERSONALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Concessioni



PUBBLICITÀ

NUOVO CODICE DELLA STRADA
E
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
E DI ATTUAZIONE

- ROMA -
MAGGIO 1998

go le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo B ed E, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale (1).

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno (14).

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore e del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di

quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoottantesette a lire duecentocinquanta (4).

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentototquarantamila (4).

13. Dalle violazioni suddette la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (5) (6). Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

(1) Comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. 10-9-1993, n. 360.

(2) Circola pubblicità sui veicoli v. art. 57 e 59 Reg.

(3) Per gli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione v. art. 53 Reg.

(4) Sanzione così aumentata dal d.m. 20-12-1996 (*G.U.*, 28-12-1996, n. 303).

(5) Cf. art. 211.

(6) Cfr. art. 234, comma 1 di questo stesso codice.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e

gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine «altri mezzi pubblicitari».

10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

(1) Articolo così sostituito dal d.P.R. 610/1996 (art. 37).

48. Dimensioni (Art. 23 Cod. Str.)

(1) — 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni (1).

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

(1) Commi così sostituito dall'art. 40 d.P.R. 610/1996

51. Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza (Art. 23 Cod. Str.).

(1) — 1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;

f) 100 m dopo i segnali di indicazione;

g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;

h) 250 m prima delle intersezioni;

i) 100 m dopo le intersezioni;

l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 5 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali.

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manife-

stazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3, e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere

tare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (2), con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti (3).

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3 (4).

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino (4).

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, delle insegne di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale (4).

10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato

delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse (1).

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario.

In caso di inottemperanza si procede d'ufficio (1).

6. Tutti i messaggi, esposti difforme-
mente dalle autorizzazioni rilasciate,
dovranno essere rimossi, previa conte-
stazione scritta, a cura e spese del
soggetto titolare dell'autorizzazione o
del concessionario, entro il termine di
otto giorni dalla diffida pervenuta. In
caso d'inottemperanza si procede d'uf-
ficio (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 46 d.P.R. 610/1996.

57. Pubblicità sui veicoli (Art. 23 Cod. Str.) (1) — 1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

tuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

(1) Comma così modificato dall'art. 48 d.P.R. 610/1996.

59. Pubblicità fonica (Art. 23 Cod. Str.). (1) — 1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

(1) Art. così sostituito dal d.P.R. 610/1996 (art. 49).

